

MEDIAZIONE

COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI

NECESSITA'

TRIBUNALE DI VASTO Sentenza 17.12.2018

La condizione di procedibilità è assolta soltanto in caso di comparizione personale delle parti, agli incontri con il mediatore, non essendo sufficiente la sola presenza degli avvocati.

E' quanto chiarito dal Tribunale di Vasto nella sentenza 17 dicembre 2018.

Più precisamente, afferma, non è sufficiente la presenza del difensore, seppur munito di procura notarile.

La fattispecie riguarda una opposizione alla convalida di sfratto, ove il Giudice aveva assegnato alle parti un termine di quindici giorni per l'attivazione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'**art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. 28/10.**

La parte istante, una società, non compariva personalmente a mezzo del proprio legale rappresentante, bensì tramite il proprio avvocato, munito di procura speciale notarile. La mediazione veniva conclusa con un verbale negativo per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal mediatore.

Ritornata al giudizio, la parte convenuta ha sollevava un'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto la procedura di mediazione si era svolta senza la comparizione personale dell'istante.

Il Tribunale di Vasto, in persona del Giudice dott. _____ ha ritenuto che nel caso la parte attrice abbia presentato la domanda di mediazione e poi non vi abbia partecipato personalmente, preferendo delegare il proprio avvocato a prender parte a tutti gli incontri, **deve ritenersi non avverata la condizione di procedibilità.**

La delega ad un terzo alla partecipazione alla procedura, è possibile solo in presenza di **due presupposti**: la sussistenza di una causa ostativa oggettiva, assoluta e non temporanea, tale da impedire al soggetto di presenziare personalmente agli incontri; la conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto ed il potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata, nella fase di ricerca di una definizione bonaria della controversia.

Secondo il Tribunale di Vasto, però, il rappresentante **non potrà identificarsi nella persona dell'avvocato** che difende e rappresenta la parte in giudizio, per le seguenti ragioni: *“in primo luogo, perché non è pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che all'interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore (art. 83 c.p.c.), data la evidente diversità di ratio tra i due istituti; in secondo luogo, perché nella mediazione la funzione dell'avvocato, come definita in via interpretativa dall'art. 5, comma 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non, per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto, di rappresentanza della parte assente; in terzo ed ultimo luogo, perché la presenza del solo avvocato, non accompagnato neppure da un fiduciario dell'interessato, impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto, precludendogli di comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti, che gli stessi possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori.”*

Per tali ragioni, prosegue il Giudice *“pensare che la mediazione si possa correttamente svolgere con il solo incontro tra gli avvocati e il mediatore (quantunque i legali si presentino all'incontro muniti di significherebbe frustrare lo spirito dell'istituto, impedendo allo stesso di manifestare le sue notevoli potenzialità, sia sotto il profilo della pacificazione sociale sottesa alla facilitazione di accordi amichevoli, sia sotto il distinto e connesso profilo della deflazione del contenzioso giudiziario”*.

In ragione di ciò, conclude escludendo che la procura speciale possa sanare il vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione ed il rischio di improcedibilità della domanda giudiziale, atteso che l'osservanza di particolari forme della stessa non è sufficiente a superare le ragioni sostanziali della non delegabilità all'avvocato della partecipazione in mediazione.